

DATI DI APPENDICE

POLIZZA

Numero **321.014.0000905098**
Effetto Appendice Ore **24:00** del **01/07/2020**
Agenzia **FRANCAVILLA AL MARE 321**
Canale Distribuzione **FUSCO ALFREDO**

Appendice Contrattuale N° **3**

Dalla data di effetto di questa appendice, le prestazioni, i soggetti e gli oggetti dell'assicurazione sono i seguenti:

DATI DEL CONTRAENTE

Ragione Sociale **RAPINO STRADE E AMBIENTE DI RAPINO S.R.L. UNIPERSONALE S.N.C.**
Partita Iva **02630880694**
Indirizzo **VIA FONDO VALLE ALENTO 4**
Comune **TORREVECCHIA TEATINA**
E-mail per comunicazioni **rapinostradeambiente@unapec.it**

Provincia **CH** C.A.P. **66010**

DATI DEL SOGGETTO DEBITAMENTE AUTORIZZATO A FIRMARE

Cognome Nome **RAPINO NICOLA**

DATI DI POLIZZA

Effetto Ore **24:00** del **22/10/2018** Scadenza Ore **24** del **22/10/2021** Durata Anni **3** Mesi **0** Giorni **0**
1° Quietanza **22/10/2020** Data rescindibilità *********
Frazionamento **semestrale** Coassicurazione **NO** Quota Vittoria **100.00**

POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE PREMIO

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a **€ 10.000,00**

PREMIO ANNUO DI POLIZZA

Premio lordo annuo di polizza **€ 15.866,00** di cui imposte **€ 2.887,69**
Premio lordo annuo di polizza **€ 15.866,00** di cui diritti di polizza **0,00** di cui imposte **€ 2.887,69**

PREMIO RATA INIZIALE

Imponibile **€ 574,23** Imposte **€ 127,77** Totale **€ 702,00**

PREMIO RATE SUCCESSIVE

Imponibile **€ 6.489,15** Imposte **€ 1.443,85** Totale **€ 7.933,00**

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo **VIA FONDO VALLE ALENTO, 4**
Comune **TORREVECCHIA TEATINA**
C.A.P. **66010**
Provincia **CH**

GARANZIE PRESTATE

SEZIONE R.C. DIVERSI

Prima rata	€ 574,23	Rate successive	€ 6.489,15	Imponibile annuo	€ 12.978,31
				Imponibile annuo	€ 6.489,31
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI					
Massimale per Sinistro/per Persona/per Cose	€ 5.000.000,00 / 5.000.000,00 / 5.000.000,00				
Parametri	retribuzioni				
Valore	300000				
Tasso	21				
Unità di Misura	Tasso per 1.000				
Premio Minimo di Regolazione	€ 4.500,00				
Premio Anticipato di Polizza	€ 6.300,00				
Regolazione Premio	SI				
Estensioni di rischio operanti:					



SEZIONE R.C. DIVERSI

Cedimento terreno o frane, Danni a condutt. sotterranee, Danni per vibraz. terreno, Danni subiti dai subappaltatori, Infortuni non soggetti INAIL, Inquinamento accidentale, R.C. subappaltatori

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Imponibile annuo

€ 6.489,00

Massimale per Sinistro/per Persona	€ 5.000.000,00 / 2.500.000,00
Parametri	retribuzioni
Valore	300000
Tasso	21
Unità di Misura	Tasso per 1.000
Premio Minimo di Regolazione	€ 5.500,00
Premio Anticipato di Polizza	€ 6.300,00
Regolazione Premio	SI

Estensioni di rischio operanti:

Malattie professionali

CONDIZIONI INTEGRATIVE

S'intendono valide le normative contrattuali previgenti, salvo quanto di seguito previsto.

MODIFY:

1324 - Pattuizioni Particolari

CORSISTI, BORSISTI, STAGISTI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

OPERE AD ESECUZIONE FRAZIONATA

Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anzichè del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico.

SEGANLETICA MANCANTE O INSUFFICIENTE

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

ESTENSIONE DEL NOVERO DEI TERZI

L'operatività della seguente polizza si intende così estesa:

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) dell'art. 18, vengono a tutti gli effetti considerati terzi gli amministratori, escluso i legali rappresentanti, nonché i loro coniugi, figli, genitori ed altri parenti o affini con loro conviventi.

DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO OCCASIONALMENTE AI LAVORI

A parziale deroga dell'Articolo 19, lettera a), "Rischi esclusi dall'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia viene prestata per la responsabilità per danni a terzi causati da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga occasionalmente, pur non essendo in rapporto di dipendenza. La garanzia è operante a condizione che dal fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. La presente garanzia viene prestata entro i limiti e massimali convenuti in polizza per la garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi; detti massimali restano ad ogni effetto unici, anche in caso di corresponsabilità di queste persone tra di loro o con dipendenti dell'Assicurato, con il massimo del 20% del numero dei dipendenti.

SCAVI E REINTERRI

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 60 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni d'improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

L'assicurazione è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza, fermo restando che limitatamente ai danni a cose, la Società non risponderà oltre il limite di 100.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Relativamente ai soli danni a cose resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di 2.500,00 euro.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO DOPO IL COMPIMENTO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera n), la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato (con esclusione dei subappaltatori), per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione delle opere o dei lavori di installazioni in genere, costruzione, manutenzione, riparazione e posa in opera, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione delle opere o dei lavori stessi.

La garanzia opera a condizione che i lavori siano iniziati ed ultimati durante il periodo di efficacia della polizza e, comunque iniziati, successivamente alla data di effetto della presente estensione, e che il danno si sia verificato nei:



1. 60 (sessanta) giorni successivi alla data di compimento dei lavori inerenti scavi e reinterri;
2. 6 (sei) mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, manutenzione e riparazione di opere edili;
3. 24 (ventiquattro) mesi alla data di ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione relativi alle attività di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

sempreché il sinistro si sia verificato e sia stato denunciato all'Impresa non oltre la data di scadenza della polizza.

Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- . sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- . consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- . uso delle opere secondo destinazione;

Per le opere od i lavori che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, qualora al compimento di ogni singola parte, la stessa, sia data in consegna o venga utilizzata secondo destinazione, la garanzia opera solo per la tale parte, mentre non opera relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle opere e agli impianti, attrezzature o cose in genere installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili destinate alla copertura dei fabbricati in genere;
- d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- e) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- f) da multe o ammende di qualsiasi tipo, a chiunque inflitte.

Questa estensione di garanzia viene prestata nel limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo di:

. Euro 100.000 per i lavori specificati ai precedenti punti 1. e 2.;

. Euro 150.000 per danni a cose ma nel limite del massimale per lesioni a persone, esclusivamente per le attività di cui al precedente punto 3..

La presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00.

A parziale deroga dell'art. 9 - "Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera p), sono compresi nel limite e con lo scoperto ed il minimo previsti all'art. 18 - "Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile", i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia.

MODIFICA SOTTOLIMITI

Relativamente alle seguenti garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione di Responsabilità Civile

art. 4.3 - lavori presso terzi;

art. 14, lett. l) - danni alle cose in consegna e/o custodia;

art. 14, lett. o) - Danni a condutture ed impianti sotterranei;

art. 14, lett. p) - Danni da cedimento o franamento del terreno;

art. 14, lett. q) - Danni da interruzione o sospensione d'attività;

art. 14, lett. s) - Danni da furto;

art. 14, lett. t) - Inquinamento accidentale;

delle Condizioni Generali di Polizza si intendono modificati i sottolimiti gli scoperti e le franchigie come di seguito riportato:

lavori presso terzi € 250.000,00 scoperto 10% minimo 2.500,00

danni a cose in consegna e custodia - € 100.000

danni a cose caricate, scaricate, sollevate, rimorchiate - € 150.000

danni da inquinamento accidentale - € 200.000 10% minimo 2.500

danni da interruzioni o sospensioni attività - € 400.000,00 10% minimo 2.500

danni a condutture ed impianti sotterranei - € 150.000 10% minimo 1.500

danni da cedimento e franamento terreno - € 250.000 10% minimo 2.500

danni da furto - € 100.000 10% minimo 1.500

DANNI DA ACQUA PIOVANA

L'assicurazione è operante per i danni provocati alle cose di terzi da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione e manutenzione fabbricati, purché il fatto rivesta carattere di accidentalità e a condizione che l'impresa non abbia omissso di approntare le idonee protezioni alle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 2.500,00 euro con il limite di indennizzo di 100.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

LAVORI PRESSO TERZI

Sono compresi:

I danni a cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori/attività assicurata svolti presso terzi, diverse da quelle sulle quali si eseguono i lavori e che per volume o peso posso essere rimosse. Tale estensione è operante fino ad un limite di indennizzo di 30.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo e con l'applicazione scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro per sinistro;

b) I danni a cose di terzi detenute dall'Assicurato presso la propria sede, diverse da quelle sulle quali si eseguono i lavori/attività assicurata. Tale estensione è operante fino ad un limite di indennizzo di 100.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo



e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro per sinistro;

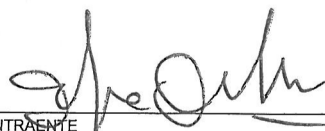
c) I danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori/attività assicurata, sia presso terzi che in consegna presso la sede dell'Assicurato. Tale estensione è operante fino ad un limite di indennizzo di 50.000,00 euro per sinistri e per periodo assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro per sinistro. Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;

Restano comunque esclusi i danni:

- Ai mezzi di trasporto in operazioni di carico e scarico ed alle cose su di essi trasportate;
- Alle cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate;
- Ai veicoli in consegna all'Assicurato, inclusi quelli dei prestatori di lavoro.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione, salvo il caso di dolo, in favore della Società BM costruzioni scrl con sede in L'Aquila, Via Dei Farnese 2/A nonché dei dirigenti, dipendenti del Contraente e degli Assicurati, delle società consociate, controllate o collegate della Contraente, purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. Fermo il resto.


CONTRAENTE

**RAPINO STRADE E AMBIENTE
DI RAPINO S.R.L.
UNIPERSONALE S.N.C.**


VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'importo dovuto alla firma del presente contratto è stato incassato alla data e ora presente sulla Ricevuta di Pagamento

